

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4082 del 24/07/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, CON VARIANTE SOSTANZIALE, IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA). DITTA DALLE FABBRICHE ANDREA E DALMONTE RITA S.S. - PRATICA N. RAPP1089.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4257 del 24/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, CON VARIANTE SOSTANZIALE, IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA).
DITTA DALLE FABBRICHE ANDREA E DALMONTE RITA S.S. - PRATICA N. RAPP1089.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di

concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;

- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 11979 del 20/09/2011 è stata rilasciata alla Ditta Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonte Rita S.S., CF 02126770391, la concessione ordinaria (pratica n.

RAPPA1089) con scadenza al 31/12/2011, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda sinistra dal Fiume Lamone (risorsa n. RAA10068), ubicato in area di proprietà della medesima Ditta, in Località San Ruffillo in Comune di Brisighella (RA), ad uso agricolo irriguo per il riempimento di un vaso artificiale di capacità pari a 19.393 mc (autorizzato in data 24/06/2004, Prot. n. 50541), per una portata massima pari a circa 3,00 l/s e per un volume annuo pari a circa 20.500 mc;

- con domanda registrata n. PG/2016/86615 del 11/02/2016, la Ditta Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonete Rita S.S., CF 02126770391, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione;
- con domanda registrata n. PG/2024/33208 del 20/02/2024, la Ditta Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonete Rita S.S., CF 02126770391, ha presentato istanza di variante sostanziale (per aumento di prelievo annuo pari a 44.500 mc, aumento di portata massima pari a 16,7 l/s e spostamento dell'ubicazione del punto di prelievo il quale secondo la sopra citata Determinazione dirigenziale n. 11979 del 20/09/2011 risultava collocato in Comune di Brisighella (RA), Località San Ruffillo, in area identificata nel relativo NCT al Foglio 44, mappale 35 (risorsa n. RAA10068), successivamente collocato in Comune di Brisighella (RA), Località San Ruffillo, in area identificata nel relativo NCT al Foglio 44, mappale 33 (risorsa n. RAPPA1089-1)) della suddetta concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione di acque superficiali ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 75 del 13/03/2024 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 16/05/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,3 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,45 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale

acquisita al protocollo Arpae con nota PG/2024/110776 del 17/06/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

- Provincia di Ravenna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/43141 del 05/03/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/88149 del 14/05/2024;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT080800000000005_6ER, denominato "Lamone", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SCARSO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,3 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,45 mc/s;
- stress idrico: SI;
- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo per il riempimento di un invaso artificiale di capacità pari a 19.393 mc (autorizzato in data 24/06/2004, Prot. n. 50541) a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 11,60 coltivata ad actinidia (Ha 7,00), vigneto (Ha 4,30) ed uliveto (Ha 0,30), con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 44.500 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- in data 13/01/2016 le spese istruttorie relative al rinnovo di euro 90,00;
- in data 01/02/2024 le spese istruttorie relative all'istanza di variante sostanziale di euro 195,00;
- in data 13/07/2024 il canone per la risorsa idrica pari a euro 212,58 corrispondente ai 12/12 del canone relativo all'anno 2024 comprensivo di interessi;
- in data 10/10/2007 la somma pari a euro 51,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 13/07/2024 con un importo di euro 198,35, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone per l'anno in corso è pari a euro 211,21 per il canone dovuto per la risorsa idrica;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonte Rita S.S. inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 05/07/2024, acquisita al prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0050110_20240705;

ACQUISITO tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia rilasciato dalla Prefettura di Ravenna in data 05/07/2024, acquisito al prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0050110_20240705, con cui si attesta che a carico di Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonte Rita S.S. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est, Ing. Milena Lungherini; che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonte Rita S.S., CF 02126770391, la concessione ordinaria (pratica n. RAPP1089) con variante sostanziale (per aumento di prelievo annuo pari a 44.500 mc, aumento di portata massima pari a 16,7 l/s e spostamento dell'ubicazione del punto di prelievo il quale secondo la sopra citata Determinazione dirigenziale n. 11979 del 20/09/2011 risultava collocato in Comune di Brisighella (RA), Località San Ruffillo, in area identificata nel relativo NCT al Foglio 44, mappale 35 (risorsa n. RAA10068), successivamente collocato in Comune di Brisighella (RA), Località San Ruffillo, in area identificata nel relativo NCT al Foglio 44, mappale 33 (risorsa n. RAPP1089-1)) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Fiume Lamone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAPP1089-1

- prelievo ubicato in Comune di Brisighella (RA) - Località San Ruffillo, in area di proprietà della medesima Ditta, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 44, mapp. 33, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 724.057 - Y: 901.975;
 - prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile;
 - utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 16,7 l/s;
 - volume complessivo pari a 44.500 mc/annui;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2033;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 23/07/2023 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/135228 del 24/07/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
 4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale acquisita al protocollo Arpae con nota PG/2024/110776 del 17/06/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
 5. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso da Provincia di Ravenna rilasciato con nota registrata n. PG/2024/43141 del 05/03/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
 6. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2024 in euro 211,21 per l'utilizzo della risorsa idrica;
 7. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo

del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
9. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonte Rita S.S.;
10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
11. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale

amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica , ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;

15. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
16. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Ditta Dalle Fabbriche Andrea e Dalmonte Rita S.S., CF 02126770391 (pratica n. RAPP1089).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT080800000000005_6ER, denominato "Lamone" avviene da sponda sinistra del Fiume Lamone.

2. L'opera di presa è costituita da pompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAPP1089-1;

- ubicazione: Comune di Brisighella (RA) - Località San Ruffillo, Fg. 44, mapp. 33;
- coordinate UTM RER X: 724.057 - Y: 901.975;
- diametro del tubo di pescaggio: 120 mm;
- diametro del tubo di mandata: 120 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo per il riempimento di un invaso artificiale di capacità pari a 19.393 mc (autorizzato in data 24/06/2004, Prot. n. 50541) a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 11,60 coltivato ad actinidia (Ha 7,00), vigneto (Ha 4,30) ed uliveto (Ha 0,30), con impianto di irrigazione a goccia e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 16,7 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 44.500 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA

IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale acquisita al protocollo Arpae con nota PG/2024/110776 del 17/06/2024:

“1. È vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere, salvo quanto indicato nel presente documento. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo;

2. Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali;

3. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per almeno 10 metri a monte e a valle dell'opera di presa, il concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, in modo da rendere l'impianto ben visibile. E' tassativamente vietato l'uso di diserbanti.

4. Qualsiasi materiale od oggetti, diversi da sabbia e ghiaia che sono e restano di proprietà demaniale, presenti nel demanio e che possano interferire col deflusso delle acque, quali ramaglie, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e smaltiti secondo la normativa vigente;

5. in caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le necessarie operazioni che l'Amministrazione ritenga opportune per il ripristino dello stato dei luoghi;

6. Il Concessionario dovrà collocare in prossimità delle opere un cartello identificativo, riportante gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza);

7. L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del Concessionario;

8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARPAE, su segnalazione dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;

9. Il Concessionario è tenuto alla custodia degli impianti installati nell'ambito fluviale e nelle fasce di rispetto. È responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione dei manufatti, ovvero da carente manutenzione e controllo. Il Concessionario avrà cura, pertanto, di provvedere alla regolare manutenzione delle aree e dei manufatti e di apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico.”

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato da Provincia di Ravenna con nota registrata n. PG/2024/43141 del 05/03/2024:

“- di seguire tutte le indicazioni riportate atte a garantire il DMV;

- dell'installazione, se non presenti, di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;

- di indicare ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata.”

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 211,21 per la risorsa idrica entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del

disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,3 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,45 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al

ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.